

**Decreto esecutivo**  
**concernente il sistema di tracciamento del COVID-19**  
 (del 16 dicembre 2020)

IL CONSIGLIO DI STATO  
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti gli articoli 58 e 59 della legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano del 28 settembre 2012 (LEp);

richiamato l'articolo 40b della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (LSan);

considerata l'attuale situazione d'emergenza causata dall'epidemia di COVID-19, a causa della quale il Consiglio federale ha dichiarato la situazione creatasi «situazione particolare» ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 LEp;

constatata l'evoluzione della pandemia nel Cantone Ticino, che rende fondamentale sorvegliarne l'andamento, tracciando e isolando le persone risultate positive al test molecolare PCR, così come mettendo in quarantena i loro contatti stretti, al fine di interrompere la catena di trasmissione dell'infezione, contenere la diffusione del virus e impedire il sovraccarico delle strutture mediche,

**decreta:**

**Art. 1** <sup>1</sup>Il presente decreto esecutivo disciplina il sistema di tracciamento per il COVID-19 e le relative elaborazioni di dati personali.

<sup>2</sup>Per quanto non disciplinato dal presente decreto esecutivo si applicano le disposizioni della legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

**Art. 2** <sup>1</sup>L'Ufficio del medico cantonale (UMC) è l'organo responsabile del sistema di tracciamento per il COVID-19.

<sup>2</sup>Esso gestisce la banca dati del sistema di tracciamento per l'adempimento dei seguenti scopi:

- a) tracciare in modo celere ed efficace le persone confermate positive al coronavirus e monitorarle;
- b) tracciare in modo celere ed efficace le persone che sono entrate in contatto con persone positive, al fine di individuarle e metterle in quarantena;
- c) monitorare l'evoluzione della diffusione del COVID-19, allo scopo di contenerne gli ulteriori contagi e non sovraccaricare le strutture mediche;
- d) fornire i dati necessari all'Ufficio federale della sanità pubblica conformemente all'articolo 59 LEp;
- e) elaborare delle statistiche anonimizzate relative alle persone in isolamento e in quarantena, al fine di comprendere e descrivere l'andamento epidemiologico della malattia, di emanare le necessarie raccomandazioni o direttive e di adottare le necessarie misure di contenimento della pandemia.

<sup>3</sup>Per l'esecuzione dei compiti di cui al capoverso 2, l'UMC si avvale di un servizio di tracciamento, la cui composizione è tenuta aggiornata alle necessità. I diritti di accesso sono attribuiti dall'UMC alle singole persone autorizzate, previa sottoscrizione di una convenzione di vincolo al segreto medico.

<sup>4</sup>La banca dati del sistema di tracciamento è gestita e conservata presso il Centro sistemi informativi (CSI) per conto dell'UMC. Non possono essere esportate copie della stessa presso altre unità amministrative o persone impiegate nel servizio di tracciamento.

**Art. 3** Il sistema per il tracciamento contiene dati personali necessari all'adempimento dei compiti legali di cui all'articolo 58 LEp, inclusi dati meritevoli di particolare protezione, segnatamente relativi allo stato di salute, di persone che hanno contratto il coronavirus o che sono entrate in contatto con esse. Le variabili censite nel sistema di tracciamento sono elencate nell'allegato.

**Art. 4**<sup>1</sup> <sup>1</sup>Al fine di permettere lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 2, il Servizio del movimento della popolazione trasmette all'UMC i dati necessari, contenuti nella banca dati Movpop.

<sup>2</sup>Le modalità di trasmissione ed elaborazione dei dati in questione sono disciplinate da una convenzione tra il Servizio del movimento della popolazione e l'UMC.

<sup>1</sup> Art. modificato dal DE 7.1.2021; in vigore dal 12.1.2021 - BU 2021, 13.

<sup>3</sup>Il servizio di tracciamento verifica in maniera celere ed efficace l'esattezza dei dati ricevuti dall'Ufficio federale della sanità pubblica sulla base dei dati trasmessi dal Servizio del movimento della popolazione e, se del caso, procede alla loro rettifica e/o completamento.

**Art. 5** L'UMC, per il tramite del CSI, adotta le necessarie misure di sicurezza tese a garantire la confidenzialità, l'integrità e la disponibilità dei dati.

**Art. 6** <sup>1</sup>I dati possono essere conservati fino a quando sono necessari per lo scopo del trattamento, ma al massimo per 10 anni.

<sup>2</sup>Decorso il termine di conservazione i dati vengono distrutti, a meno che non debbano essere conservati, in forma anonima, per scopi scientifici, statistici, pianificatori o di ricerca.

**Art. 7** Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi, entra in vigore immediatamente<sup>2</sup> e resta in vigore fino al 30 giugno 2021.

Allegato

### Variabili censite nel sistema di tracciamento

<u>Dati anagrafici</u>	<u>Luogo misura</u>
Cognome	Luogo
Nome	Nome struttura
Data di nascita	Genere struttura
Età (parametro calcolato)	
Sesso	Malattia
NPA	Priorità
Località	Stato caso
Indirizzo	Data test
Cantone	Ora test
Nazione	Data sintomi
Telefono	Data contatto con positivo COVID
Email	Via di trasmissione
Osservazioni	Osservazioni
<u>Rappresentante legale (eventualmente)</u>	<u>Contatto</u>
Cognome	Presa di contatto
Nome	Qualifica
	Caso confermato
<u>Professione</u>	Relazione caso indice
Genere	Ultimo contatto con caso indice
Azienda	Sintomi (sì/no)
Datore lavoro e indirizzo	Osservazioni
Medico curante	Ulteriori domande (sì/no)
Cognome	Cardiopatia
Nome	Diabete
Località	Fumatore
	Gravidanza
Misura	Settimana di gravidanza
Genere misura	Immunosoppressione
Data inizio	Ipertensione
Data termine (parametro calcolato)	Malattie respiratorie
Variazione giorni	Nessun gruppo a rischio
Durata misura	Nessuna malattia di base
Osservazioni	Tumore
Metodo invio	

<sup>2</sup> Entrata in vigore: 18 dicembre 2020 - BU 2020, 393.

Publicato nel BU **2020**, 393.